

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca

PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ☐ ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- ☐ è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ☐ è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 24 OTT 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì 24 OTT 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca



COMUNE DI VALSTRONA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

☐ ORIGINALE

☒ COPIA

N. 17

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Adozione regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti "TARES" - Rinvio.

L'anno duemilatredici, addì diciassette del mese di ottobre alle ore 18.50 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1. GAUDINA GIORGIO	Sindaco	X	
2. RINALDI GIUSEPPE	Consigliere	X	
3. PIANA CRISTINA	Consigliere	X	
4. DE GIULI MASSIMO	Consigliere	X	
5. TRIMBOLI WALTER	Consigliere	X	
6. PIANA RICCARDO	Consigliere		X
7. MARTINETTI GABRIELE	Consigliere	X	
8. ALESSI ROSELLA	Consigliere	X	
9. BORETTI GIUSEPPE	Consigliere	X	
10. TETTAMANTI DAVIDE	Consigliere		X
11. DORIANI EMANUELE	Consigliere	X	
12. AIROLDI EMANUEL	Consigliere	X	
13. RAINOLDI IVAN	Consigliere	X	
TOTALI		11	2

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nella Veca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Gaudina Giorgio, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n° 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (cd. TARES)
- comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
- comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 è cessata l'applicazione della (TARSU/TIA);

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, esercitando tale facoltà non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".*

VISTO l'art.8, comma 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, il quale ha ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

CONSIDERATO che in sede di conversione in legge del D.L. 102/2013 sopracitato è stato presentato un emendamento (Atto Camera 1544-A) che all'art. 5 introdurrebbe il comma 4-quater, che recita testualmente: *"In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel*

caso in cui il comune continui ad applicare per l'anno 2013 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.";

RITENUTO procedere al rinvio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno e aspettare la conclusione dell'iter di conversione del suddetto decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che dovrà avvenire entro il 31 ottobre, per evitare una iniqua e ulteriore tassazione dei cittadini;

Dalla maggioranza e dall'opposizione

VIENE CONCORDEMENTE DISPOSTO

Di rinviare la trattazione del presente punto all'ordine del giorno, per i motivi di cui in premessa.